

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)”.

Signori Consiglieri,

le modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), contenute nella presente proposta, perseguono due intenti principali:

- il primo è costituito dalla necessità di trovare soluzione ad alcune criticità, segnalate dagli operatori delle attività funebri e dai medici territoriali e ospedalieri del Servizio sanitario regionale, relative al trasporto delle salme e dei cadaveri, con conseguenze che, inevitabilmente, ricadono sui familiari dei defunti. Al fine di definire su tutto il territorio regionale modalità operative omogenee finalizzate al superamento delle criticità esistenti, la proposta inserisce modifiche volte a una maggiore flessibilità nel trasporto dei defunti. Tali modifiche sono, da un canto, dirette ad ampliare la scelta dei luoghi dove i familiari possono convenire per porgere le estreme onoranze al defunto, dall'altro, a semplificare, per quanto possibile, le procedure di trasporto sia della salma sia del cadavere, con disposizioni, simili a quelle già adottate da altre Regioni (vedi la legge toscana n. 18/2007). Tra le disposizioni volte alla semplificazione delle procedure si segnala quella contenuta nell'articolo 5, comma 4, che ha la finalità di superare la pratica, oramai del tutto inattuale, del trattamento antiputrefattivo di cui agli articoli 32 e 48 del citato d.p.r. 285/1990: le indagini storiche, epidemiologiche e sociali ne hanno palesato l'inutilità e il rischio che possa oggi avere effetti più dannosi per la salute rispetto al raggiungimento degli scopi di prevenzione cui è preposta. Anche la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 luglio 2013 ne ha proposto la soppressione osservando che “tali certificazioni risultano improprie ed obsolete” e, in effetti, nel tempo, la maggior parte delle Regioni, con propri atti, si è conformata a tali indicazioni operative, senza che le disposizioni adottate fossero dichiarate illegittime. Pertanto si propone che il trattamento conservativo in argomento sia effettuato solo per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni. Le modifiche volte a emendare il testo della legge con le disposizioni di semplificazione sopra descritte sono contenute nell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, che modifica l'articolo 5 della legge;
- il secondo obiettivo della proposta è quello di emendare il testo della legge dall'incertezza nell'utilizzo dei termini “salma” e “cadavere”, che, in analogia alla indeterminatezza terminologica ugualmente riscontrabile nella norma statale di settore, il d.p.r. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), non opera il corretto distinguo tra i due. Il termine “salma” indica il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento del medico necroscopo, mentre, una volta eseguito il citato accertamento, deve essere utilizzato il termine “cadavere”. Le modifiche volte a emendare il testo della legge in tal senso sono contenute principalmente nell'articolo 1, che modifica l'articolo 3 della legge, nel comma 3 dell'articolo 2, che modifica l'articolo 5 della legge e, infine, negli articoli 3 e 4 che modificano rispettivamente gli articoli 7 e 11 della legge.

La pdl si compone di sei articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 3 della legge al fine di operare il distinguo terminologico tra salma e cadavere.

L'articolo 2 va a incidere sull'articolo 5 della legge con modifiche volte sia allo scopo di operare il

corretto distinguo nell'utilizzo della terminologia (comma 3 della proposta), sia allo scopo di disciplinare le procedure di trasporto della salma e dei cadaveri in modo da eliminare le criticità evidenziate dagli operatori del settore. In particolare si dispone che sia le salme, sia i cadaveri, possono essere trasportati presso le abitazioni private, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione (comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge, e il comma 2, che inserisce i commi 4 bis e 4 ter). Per quanto concerne il trasporto dei cadaveri si stabilisce che l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del citato d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria e che il termine entro cui effettuare il trasporto, fissato in 24 ore dal decesso, può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di riscontro diagnostico (ancora comma 4 bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 2, della proposta). Infine, il citato comma 4 ter (sempre introdotto dall'articolo 2, comma 2, della proposta) stabilisce che, a conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto sigilla il feretro dopo aver adempiuto a tutti i compiti di sua competenza. Il comma 4 di questo articolo dispone la sostituzione del comma 8 dell'articolo 5 della legge fissando, tra l'altro, che il trattamento conservativo di cui agli articoli 32 e 48 del d.p.r. 285/1990 è effettuato per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni.

Gli articoli 3 e 4 apportano modifiche agli articoli 7 e 11 della legge allo scopo di operare la distinzione terminologica già descritta.

L'articolo 5 dichiara l'invarianza finanziaria per il bilancio della Regione.

L'articolo 6 contiene le disposizioni di abrogazione ai fini del coordinamento tecnico-normativo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

I sei articoli di cui si compone la proposta contengono disposizioni di carattere meramente organizzativo e regolatorio, come dettagliatamente illustrato nella relazione sopra riportata. Pertanto la pdl non comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti direttore dell’Agenzia regionale sanitaria e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente “Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo”

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)”, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
REGIONALE SANITARIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Tabella economico-finanziaria

Articoli della proposta di legge	Oneri a carico del bilancio regionale	Copertura (aumento entrata/ riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)
Articolo 1	0	0
Articolo 2	0	0
Articolo 3	0	0
Articolo 4	0	0
Articolo 5	0	0
Articolo 6	0	0

Il direttore dell'Agenzia regionale sanitaria